



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2021, proposto dalla società Centro Petroli Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Corso, Giovanni Pesce, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

della società Ip Industrial s.p.a., della società Eni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituite in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda), sede di Roma, n. 1924 del 16 febbraio 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

*I. Illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia e dei fatti rilevanti.*

I.1. La Centro Petroli Roma s.r.l. (d'ora innanzi anche "la società") è una società che svolge attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti petroliferi nel settore dei prodotti energetici, nonché di assistenza fiscale di impianti tecnologici ad uso civile ed industriale.

La società ha iniziato ad operare in regime di deposito fiscale, dopo il rilascio della licenza di esercizio del 17 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

I.2. Con il provvedimento del 25 febbraio 2020, prot. n. 13042/RU, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sospeso la licenza rilasciata alla società per carenza dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 4, d.lgs. 504/1995.

I.3. La ditta Centro Petroli Roma s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, articolando sei motivi di ricorso avverso il provvedimento n. 13042/2020 e la circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017, che rende chiarimenti sull'applicazione dell'art. 23, d.lgs. n. 504/1995.

Si è costituita per resistere al gravame l'Amministrazione intimata.

Con la sentenza del 16 febbraio 2021 n. 1924, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sez. II, ha respinto il ricorso.

I.4. La società ha impugnato la sentenza di primo grado e ha sostanzialmente riproposto i sei motivi di ricorso di primo grado.

Per quanto di interesse relativamente alla presente ordinanza, si evidenzia che:

a) con il primo motivo, la società ha dedotto la violazione della direttiva 2006/123/CE, da parte dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 504/1995 e della circolare impugnata, perché la direttiva osterebbe a disposizioni nazionali che giustifichino le restrizioni quantitative o territoriali, e a disposizioni che autorizzino l'autorità nazionale a subordinare l'assenso allo svolgimento dell'attività alla preventiva prova dell'esistenza di un bisogno o di una domanda di mercato, oppure ad effettuare essa stessa questa valutazione. Per la società, si configurerebbe l'incompatibilità della disciplina nazionale con i principi di libera concorrenza e di libero mercato;

b) con il terzo motivo, la società ha dedotto la violazione della direttiva 2008/118/CE, da parte dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 504/1995, nella parte in cui renderebbe eccessivamente discrezionale il rilascio delle autorizzazioni "*in assenza di prove sull'esistenza di abusi da parte del singolo operatore*".

La società ha chiesto, pertanto, di sollevare la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dagli articoli 9, 14 n. 5, 15 par. 2, della direttiva 2006/123/CE e dalla direttiva 2008/118/CE.

I.5. Con la sentenza n. 6290 del 14 settembre 2021, il Consiglio di Stato, dopo aver preso posizione sui motivi di ricorso ritenendoli infondati, ha sospeso il giudizio e ha formulato cinque questioni pregiudiziali (le ultime tre, nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse risolvere negativamente i primi due quesiti):

a) con il primo quesito, ha domandato: “A) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione”;

b) con il secondo quesito, ha domandato: “B) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e riacusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.”;

c) con il terzo quesito, ha domandato: “C) se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 1995 n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che “3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di

*approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.”*

d) con il quarto quesito ha domandato: “D) *se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 16 ottobre 1995 n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*

*1) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio;*

*2) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito”.*

e) con il quinto quesito, ha domandato: E) *se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE e in particolare dagli artt. 9, 14 n. 5, 15 par.2 della direttiva 2006/123/CE osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte dall’Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all’art. 23, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 s.m.i.”.*

I.6. Con la richiesta del 13 dicembre 2021, la Corte di Giustizia ha domandato se permanesse l’interesse di questo Consiglio ad una decisione sulle questioni interpretative, tenuto conto dei principi ritraibili dalla sentenza della medesima Corte, grande Sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19.

Con l’ordinanza n. 2545 del 6 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha confermato il rinvio delle questioni pregiudiziali.

I.7. Con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, resa nella causa C-597/2021, la Corte di Giustizia ha statuito (in sintesi):

a) sul primo quesito, che il giudice nazionale può astenersi dal rinvio se “*abbia maturato la convinzione*” che “*gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte condividerebbero la sua analisi*”, tenuto conto dei criteri interpretativi menzionati ai paragrafi da 42 a 47 e delle considerazioni esposte ai paragrafi da 48 a 50 dell’ordinanza della Corte di Giustizia (§. 54 dell’ordinanza C-597/21);

b) sul secondo quesito, che spetta esclusivamente al giudice nazionale, “*che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale*”, valutare la necessità e la rilevanza del rinvio e che la Corte non è obbligata a pronunciarsi quando “*l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, [o] qualora il problema sia ipotetico ...*” (punto 62 dell’ordinanza C-597/21);

c) sugli ulteriori quesiti (terzo, quarto e quinto), formulati “*Per l’ipotesi in cui codesta Corte di Giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti*”, la Corte ha affermato che “*Dalla decisione di rinvio emerge che la terza questione [e quelle successive] viene sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima. In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione*”.

I.8. La causa è tornata alla decisione del Consiglio di Stato.

I.9. Con la memoria del 30 ottobre 2023, depositata in vista dell’udienza, la società ha evidenziato che l’introduzione dell’art. 5-*quater* del d.l. 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge del 20 maggio 2022 n. 51, non fa venire meno gli effetti pregiudizievoli scaturiti dal provvedimento impugnato e ha domandato nuovamente a questo Consiglio di formulare il rinvio pregiudiziale.

I.10. All’udienza del 21 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

I.11. La Sezione, alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia sui tre quesiti proposti a suo tempo, ritiene che:

- quanto ai primi due quesiti, relativi alla natura del rinvio pregiudiziale e alle peculiarità della normativa nazionale italiana sulla responsabilità civile del giudice, si debba prendere atto delle risposte fornite dalla Corte (e alle risposte, identiche, fornite ai quesiti proposti con altre ordinanze analoghe da questo Consiglio di Stato) e, data la perdurante rilevanza di massima della questione, la si debba risolvere con una interpretazione del giudice nazionale compatibile con le indicazioni fornite dalla Corte.

Tale profilo sarà affrontato al punto II della presente ordinanza;

- quanto al terzo, quarto e quinto quesito, relativi alla disciplina del caso specifico (il d.lgs. n. 504/1995 c.d. “Testo unico sulle accise”), la mancata risposta ai quesiti impone

a questo Consiglio di valutare se (indipendentemente dalla richiesta della parte) sussistono dubbi interpretativi, rilevanti per la decisione, che richiedono eccezionalmente un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia. Tale profilo sarà affrontato ai punti III e seguenti della presente ordinanza.

*II. La natura del rinvio pregiudiziale e le peculiarità della normativa nazionale italiana sulla responsabilità civile del giudice per mancato rinvio obbligatorio (primo e secondo quesito della sent. 6290 del 14 settembre 2021).*

II.1. La questione posta dai primi due quesiti riguarda la natura del rinvio pregiudiziale e in particolare gli effetti sull'atteggiamento delle Corti nazionali della normativa italiana sulla responsabilità civile di cui all'art. 2, comma 3-bis, legge n. 117 del 1988: essa era stata oggetto di richiesta alla C.G.U.E. con una recente serie di rimessioni (cfr. il punto 19 della sentenza non definitiva n. 490 del 2022 cit.; quesiti trascritti al punto I.6, lett. "a)" e "b)" di questa ordinanza; ma cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, ord., 6 aprile 2022 n. 2545; Sez. IV, sent. non definitiva, 14 luglio 2022 n. 6013; Sez. IV, sent. non definitiva, 21 luglio 2022 n. 6410).

Questo Consiglio di Stato deve prendere atto del fermo orientamento della C.G.U.E. sulla questione. La medesima risposta è stata fornita in relazione ad altri quesiti analoghi, sollevati dalla Quarta Sezione (cfr. le ordinanze C-597/21 del 15 dicembre 2022, C-144/22 del 15 dicembre 2022, C-83/21 del 22 dicembre 2022, C-482/22 del 27 aprile 2023, C-495/22 del 27 aprile 2023).

Il dispositivo sul secondo (e forse più importante) quesito – relativo, come detto, alla compatibilità col diritto unionale dell'art. 2, comma 3-bis, della legge n. 117 del 1988 – è quello della “manifesta irricevibilità”, e lo strumento utilizzato dalla Corte è quello dell'ordinanza di una Sezione semplice: tutto ciò conferma la costanza di tale orientamento e la prevedibilità delle risposte che verrebbero fornite di fronte ad eventuali, futuri quesiti analoghi.

Tutto ciò induce, oggi, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato a non formulare nuovi quesiti, pur restando la questione molto rilevante per il giudice nazionale, e a ricercare autonomamente, alla stregua delle indicazioni fornite dalla stessa Corte, l'interpretazione della normativa nazionale sulla responsabilità civile del giudice che era stata richiesta alla C.G.U.E. nell'ultima serie di rimessioni prima citate.

II.2. La Sezione ritiene opportuno svolgere, preliminarmente, alcune considerazioni di ordine generale sul rapporto con la C.G.U.E. nel rinvio ex art. **267**, terzo paragrafo,

T.F.U.E., che appaiono pregiudiziali rispetto alla decisione della questione interpretativa.

La Repubblica italiana, che si colloca tra i sei Paesi fondatori delle istituzioni comunitarie, ha conservato nel tempo un'attiva e convinta partecipazione alla costruzione europea e all'originale sistema giuridico da essa sviluppato.

Questa vocazione ha implicazioni non solo sul piano politico ed economico, demandato alle funzioni legislative ed esecutive, ma anche su quello giuridico, demandato al lavoro delle Corti nazionali.

Il cd. *paneuroman dialogue* tra la Corte di Giustizia e i giudici d'Europa, e soprattutto le Corti Supreme in forza del terzo paragrafo dell'attuale art. 267 (ma già del precedente art. 177) del Trattato, ha trasformato, nel corso di decenni, un insieme di regolamenti e direttive in un vero e proprio ordinamento giuridico: uno *ius commune* europeo.

Questo dialogo – cui le Corti italiane hanno contribuito, sin dalle origini, in modo rilevante – ha un ruolo di “formante” dell'ordinamento dell'Unione che risulta, al tempo stesso, flessibile ed efficace, in quanto:

- grazie alla funzione nomofilattica delle Corti Supreme, fornisce indirizzi interpretativi utili a tutti i giudici che non sono di ultima istanza e ne assicura, così, un'ampia diffusione sul territorio dell'Unione;

- non crea principi rigidi e immutabili, ma ne consente la ragionevole evoluzione, poiché è sempre possibile ritornare su questioni già affrontate e decise laddove emergano elementi e circostanze idonei a riconsiderare la questione (ciò è stato espressamente chiarito dalla recente sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19, “Consorzio Italian Management”);

- favorisce la creazione di indirizzi interpretativi di portata generale senza, però, prescindere dalle problematiche concrete che hanno originato il quesito e che vengono illustrate, specie nella tradizione italiana, dal giudice del rinvio (cfr. anche le “Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” della C.G.U.E. - 2019/C 380/01, e in particolare il paragrafo 15).

Le Corti italiane hanno avuto, sin dalle origini, un ruolo fondamentale nella costruzione di questo *paneuroman dialogue*.

II.3. In tale contesto, vanno considerati alcuni peculiari aspetti del meccanismo del rinvio pregiudiziale obbligatorio in relazione alla prassi della giurisprudenza amministrativa italiana.

Il rinvio pregiudiziale obbligatorio da parte del Giudice amministrativo di ultima istanza ha caratteri particolari anche rispetto a quello del Giudice ordinario, visto che la normativa europea richiede spesso l'intervento di autorità pubbliche nazionali.

Il suo ruolo nella costruzione europea e le sue prassi recenti hanno costituito anche l'oggetto dell'incontro ufficiale dell'A.C.A. - Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions, svoltosi il 9-10 ottobre 2023, presso la Suprema Corte Amministrativa di Svezia.

I dati dell'A.C.A. mostrano che i casi di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato italiano non solo sono, da sempre, numericamente più elevati rispetto a quelli delle Corti Supreme amministrative degli altri Stati membri, ma evidenziano, specie negli ultimi anni, il possibile insorgere di alcuni automatismi nella rimessione anche in fattispecie in cui la normativa nazionale da applicare al caso concreto non è caratterizzata da disposizioni di dubbia compatibilità con la normativa unionale, secondo i principi dell'*acte clair*.

I dati A.C.A. sui *preliminary ruling* formulati delle Corti Supreme amministrative europee nel decennio 2012-2022 evidenziano che in Italia sono state formulate circa 300 rimessioni, in Germania circa 100, in Francia circa 90, in Spagna circa 70 e negli altri Stati membri molto meno.

Il dato – come è emerso anche nel recente dibattito in sede A.C.A. – sembrerebbe influenzato non solo dall'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme del diritto europeo, ma anche, e solo in parte, dall'esistenza di una recente normativa nazionale sulla responsabilità civile dei magistrati (la già menzionata legge n. 117 del 1988, come modificata dalla legge del 27 febbraio 2015 n. 18). In particolare tale legge, all'art. 2, nel definire le ipotesi di responsabilità del giudice per “*violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea*”, prevede al comma 3-bis che “*in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*”.

II.4. Il descritto fenomeno aveva indotto il Collegio che ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 490 del 2022 a dubitare della compatibilità di tale previsione nazionale con il meccanismo dell'art. 267 TFUE e con l'interpretazione fornita dalla C.G.U.E.

La questione – oggetto del secondo dei quesiti sopra menzionati, e oggetto anche delle altre pronunce di rimessione richiamate al punto II.1 – è stata considerata



“manifestamente irricevibile”, perché “non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale” (punto 58 dell’ordinanza C-144/22).

Nella situazione descritta, a questa Sezione risulta evidente che:

- da un lato, non appare probabile una soluzione diretta da parte della C.G.U.E., alla luce della sua consolidata giurisprudenza, poiché la normativa italiana sulla responsabilità del giudice non solo rientra nell’autonomia procedurale degli ordinamenti nazionali ma si configura anche come una normativa diversa rispetto a quella direttamente applicabile per la decisione del singolo affare sottoposto alla Corte di Giustizia;

- dall’altro, la questione resta molto rilevante (a fortiori alla luce dei nuovi dati e del dibattito in sede A.C.A.) poiché può condizionare, anche fortemente, l’atteggiamento del giudice rimettente, inducendolo a formulare quesiti che poi risultano manifestamente irricevibili in funzione “auto-difensiva”, solo perché alcune parti del processo prospettano la possibilità di un’azione di responsabilità in caso di mancato rinvio (cfr., da ultimo ma non per ultimo, C-407/23 del 12 dicembre 2023) e perciò può avere un impatto rilevante sui rapporti con la Corte di Giustizia e sull’uso del *preliminary ruling* da parte del giudice nazionale.

Come detto al punto II.1, per risolvere tale rilevante problematica questa Sezione ritiene allora di doversi fare carico autonomamente della individuazione di un principio interpretativo, rinvenendo la soluzione nelle fonti europee e nelle considerazioni già svolte dalla stessa Corte (specie nella sentenza C-561/19 “Consorzio Italian Management”) e ulteriormente chiarite anche nei lavori dell’A.C.A.

La soluzione che ci si appresta a descrivere viene comunque sottoposta, con la presente ordinanza, alla eventuale valutazione della C.G.U.E.. Questo Consiglio di Stato auspica, difatti, un suo pronunciamento anche in via incidentale, in considerazione della rilevanza della questione e nella logica del *pan-European dialogue*, anche per prevenire eventuali, futuri quesiti relativi alla legge sulla responsabilità civile del giudice.

II.5. La Sezione è dell’avviso che le recenti indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia nel caso C-561/19 “Consorzio Italian Management” del 6 ottobre 2021, siano idonee a fornire un solido parametro esegetico.

Con la menzionata sentenza, la C.G.U.E.:

- mantiene ferme le conclusioni del caso *Cilfit* sul valore del “dialogo tra giudici”, e soprattutto tra Corti supreme, come “sistema di cooperazione tra la C.G.U.E. e i giudici

nazionali” (e, si potrebbe aggiungere, di costruzione e di evoluzione dell’ordinamento europeo) di cui prima all’art. 177 e ora all’art. **267** T.F.U.E., terzo paragrafo;

- considera le figure dell’*acte clair* e dell’*acte éclairé* come parte integrante e funzionale di tale dialogo, in quanto definiscono l’effettività dell’obbligo di cui al suddetto terzo paragrafo e lo rendono sostenibile anche nel suo funzionamento pratico;

- pur confermando i *dicta* ormai consolidati dal 1992 su *acte clair*, *acte éclairé* e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale, torna sulla questione dopo trent’anni e approfondisce utilmente alcune questioni processuali (come, ad esempio, la reiterazione del rinvio pregiudiziale nello stesso giudizio o la rilevanza delle questioni pregiudiziali);

- valorizza, sempre nella logica del “dialogo tra giudici”, il ruolo fondamentale della motivazione data dal giudice nazionale di ultima istanza sulla scelta di non rinviare, pur nei casi “obbligatorî” di cui all’art. **267**, terzo paragrafo (punti 50 e 51 della sentenza C-561/19);

- in coerenza con il valore del “dialogo tra giudici”, ribadisce che tale dialogo è – appunto – solo “tra giudici” e non coinvolge altri soggetti.

II.6. Quest’ultima affermazione comporta che, sempre a detta della Corte di Lussemburgo (punti 53, 54 e 55 della sentenza C-561/19):

- il “*sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali?*”, instaurato dall’articolo **267** **TFUE**, “*è estraneo ad ogni iniziativa delle parti...*”;

- le parti “*non possono privare i giudici nazionali della loro indipendenza nell’esercizio del potere di cui al punto 50 della presente sentenza [ovvero quello di motivare se rimettere o meno ai sensi del **267** n.d.r.], segnatamente obbligandoli a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale?*”;

- “*il sistema instaurato dall’articolo **267** **TFUE** non costituisce quindi un rimedio giuridico esperibile dalle parti...*”.

Tali statuizioni appaiono chiaramente ribadite anche dall’A.C.A., nella citata riunione del 9-10 ottobre 2023, svolta presso la *Supreme Administrative Court of Sweden*, ove si è concluso che: “*the possible responsibility of the judge in not activating this mechanism must be limited only to the statement of reasons, and should never concern the choice itself to refer or not to the ECJ*” (cfr. il verbale della riunione dell’A.C.A. del 9-10 ottobre 2023).

II.7. La Sezione ritiene che, anche alla stregua del dibattito tra Corti supreme europee sviluppatosi in sede A.C.A., le esposte considerazioni della sentenza C-561/19 (e soprattutto quelle di cui ai punti 50-51, in combinato disposto con i punti 53-55)

debbano essere utilizzate anche per la soluzione della questione interpretativa della legge sulla responsabilità del giudice per mancato rinvio alla Corte.

La circostanza che il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 sia uno strumento esclusivamente “*tra giudici*” e non un “*rimedio esperibile dalle parti*” (fino al punto in cui la CGUE mette in gioco finanche la “*indipendenza del giudice nazionale*”) certo non esclude ma perimetra con chiarezza gli obblighi del giudice nazionale di ultima istanza nei confronti delle parti sulla rimessione alla C.G.U.E.

Tale obbligo, nella motivazione della sentenza “Consortio”, appare consistere in quello di esaminare la questione “in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione” (punto 50 cit.) e di inserire una “motivazione” che “deve far emergere” le ragioni del mancato rinvio (*acte clair, acte éclairé* o rilevanza della questione indicata dalle parti come “pregiudiziale”).

Un obbligo chiaro, ma anche omnicomprensivo: altrimenti, aggiunge la C.G.U.E. (punti 53-54 cit.), vi sarebbe un *vulnus* alla stessa indipendenza del giudice; difatti – secondo le sue parole – la rimessione “*non costituisce un rimedio delle parti*” e queste “*non possono obbligare*” il giudice “*a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale*”.

Alla stregua di quanto esposto, la Corte di Giustizia chiarisce che in presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio” è configurabile, in capo al giudice, non un “*obbligo di rinvio automatico*” tout court, ma un “*obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare*” sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su *acte clair, acte éclairé* e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale (giurisprudenza consolidatasi da tempo e ora ulteriormente precisata dalla sentenza “Consortio”).

La descritta definizione, da parte della C.G.U.E., dei doveri del giudice in materia di rinvio pregiudiziale “obbligatorio” costituisce, ad avviso della Sezione, un parametro ermeneutico solido e univoco anche per l'interpretazione della legislazione interna sulla responsabilità del magistrato, di cui come si è detto deve ora occuparsi il giudice nazionale e non la C.G.U.E.

Queste conclusioni appaiono confermate dai principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 20 settembre 2011, 3989/07 e 38353/07, *Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique*; sentenza 10 aprile 2012, 4832/04, *Vergauwen et autres c. Belgique*, punti da 87 a 106 e, specialmente, punti 89-91 della motivazione). In particolare, con l'ultima sentenza citata la Corte di Strasburgo ha

ritenuto che la motivazione del mancato rinvio sia sufficiente a evitare la violazione dell'art. 6 § 1 della CEDU (Diritto a un equo processo), affermando che: *“dans le cadre spécifique du troisième alinéa de ... l'article 267 du TFUE”, “cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d'une question relative à l'interprétation du droit de l'UE soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. ... Or, en l'espèce, la Cour constate que la Cour constitutionnelle a dûment motivé ses refus de poser des questions préjudicielles (paragraphe 34 et 35) et que l'obligation de motivation imposée par l'article 6 § 1 a été remplie conformément à ce que prescrit le droit de l'UE.”.*

La controprova di tale conclusione risiede nel fatto che l'ipotesi alternativa appare priva di fondamento. Difatti, il voler ritenere che la legge italiana configuri, ad esempio, una responsabilità civile del giudice di ultima istanza non per la mancata motivazione, ma per il mancato rinvio automatico *tout court*, per il solo fatto che la parte lo abbia prospettato, significherebbe ritenere anche che la legge italiana preveda una forma di responsabilità ulteriore rispetto a quella consentita dal modello europeo e con questo del tutto incompatibile.

Questa ipotesi si porrebbe in aperta contraddizione con il dettato dei punti 53-55 della sentenza *“Consortio”* e con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in ultima analisi, potrebbe profilare quello che la C.G.U.E. considera il rischio di *“privare i giudici nazionali della loro indipendenza”*.

È, dunque, all'obbligo di motivazione sulla richiesta di rinvio, e non a un obbligo automatico di rinvio *tout court*, che deve farsi riferimento per la individuazione della responsabilità di cui alla legge n. 177 del 1988, come novellata nel 2015.

In presenza di un'espressa motivazione del giudice nazionale sul mancato rinvio o sulle valutazioni rimesse al Giudice nazionale dalla Corte di Giustizia dopo il rinvio, non potrà dunque configurarsi il presupposto della responsabilità risarcitoria e/o disciplinare, che altrimenti comporterebbe l'evidente lesione del valore della indipendenza della magistratura, elemento costitutivo della declamata rule of law (come detto, il verbale dell'A.C.A. afferma che: *“the possible responsibility of the judge ... must be limited only to the statement of reasons, and should never concern the choice itself to refer or not to the ECJ”*).

In conclusione, secondo tale ricostruzione – che si rimette comunque alla valutazione della C.G.U.E. per le ragioni di rilevanza esposte *retro*, al punto II.4 – solo la sussistenza o meno dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione dovrà essere considerata, ad esempio, nella individuazione di eventuali responsabilità del giudice per (mancata motivazione della) mancata rimessione alla C.G.U.E., ovvero per revocazione per mancata (considerazione, o motivazione sulla istanza di) rimessione alla C.G.U.E.

III. *La permanenza di un ragionevole dubbio in relazione alle norme nazionali applicabili in materia di d.lgs. n. 504/1995 c.d. "Testo unico sulle accise" (terzo, quarto e quinto quesito della sent. 6290 del 14 settembre 2021).*

III.1. Alla luce delle coordinate esegetiche sinora esposte, resta ora da verificare se in relazione alla disciplina del caso specifico (il c.d. "Testo unico delle accise") sussistono ancora ragionevoli dubbi interpretativi che richiedono un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, considerato che l'ordinanza del 15 dicembre 2022 C-597/21 non ha esaminato il terzo, il quarto e il quinto quesito posto dal Consiglio di Stato.

Questo Collegio è dell'avviso che un pronunciamento espresso della C.G.U.E. sia necessario.

III.2. In base alla normativa italiana stabilita dal d.lgs. n. 504 del 2015, costituisce "deposito fiscale": *"l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria"* (art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 504/1995).

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504/1995: *"1. Il regime del deposito fiscale è consentito: a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; b) per gli impianti petrolchimici."*

Il medesimo art. 23, ai commi 3 e 4, d.lgs. n. 504/1995, prevede le condizioni per ottenere l'autorizzazione ad agire quale "deposito fiscale":

*"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.*

*4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri*

*prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*

*a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;*

*b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.”.*

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione a svolgere l'attività quale “deposito fiscale”, si applica l'art. 23, comma 12, d.lgs. n. 504/1995, il quale prevede per la parte che interessa che: *“L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 [che disciplina il deposito fiscale] e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. [...]”.*

L'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, prevede, per la parte che interessa, che: *“Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. [...]”.*

III.3. Questo Collegio – pur consapevole della assoluta eccezionalità dell'ipotesi di un ulteriore rinvio nell'ambito dello stesso giudizio – ritiene che nello specifico caso di specie il dubbio interpretativo permanga, all'esito dell'applicazione dei criteri forniti dalla Corte di Giustizia ai paragrafi da 42 a 47.

Si premette che:

a) con il primo motivo di appello, la società censura la possibile violazione della Direttiva Bolkestein ad opera dell'art. 23 d.lgs. n. 504/1995, perché sostiene che la suddetta Direttiva e i principi di libertà di stabilimento sarebbero violati dal limite quantitativo introdotto con l'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 504/1995;

b) con il terzo motivo di appello, la società censura la violazione dell'art. 16 della Direttiva n. 118/2008/CE sulle accise, perché sostiene che i limiti previsti alla lettera "a" e alla lettera "b" sarebbe in contrasto con le uniche condizioni che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva n. 118/2008/CE potrebbero essere apposti dagli Stati membri, ossia quelle finalizzate ad *"impedire ogni possibile evasione o abuso"*.

III.4. Relativamente al primo motivo di appello, si evidenzia che:

a) l'art. 14, n. 5, della direttiva 123/2006/CE, dispone che: *"l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale"*;

b) l'art. 15, par. 2, della direttiva 123/2006/CE dispone che: *"Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:*

*a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;"*;

c) l'art. 16, par. 1, lett. b) e c), della direttiva 123/2006/CE dispone che: *"Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.*

*Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.*

*Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:*

[...]

*b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,*

*c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.”.*

Il dubbio origina dalla contestazione della società (pagina 12 dell'appello), secondo la quale la disciplina nazionale, in violazione della normativa euro-unitaria, avrebbe subordinato l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare come deposito fiscale alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato (violando, secondo la società, l'art. 14 n. 5 della direttiva 123/2006/CE), ad una restrizione quantitativa o territoriale (violando, secondo la società, l'art. 15, par. 2, lett. a) della direttiva n. 123/2006/CE) e violando la “regola generale per cui l'accesso a un'attività di servizio può essere subordinata ad autorizzazione perché siano rispettati i principi e le necessità (ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente) e di proporzionalità (requisiti tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e che non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo)” (violando, secondo la società, l'art. 16, par. 1, lett. b) e c).

Il Consiglio di Stato ritiene che non sussista alcuna violazione della disciplina euro-unitaria, pur non potendolo escludere con certezza e applicare, pertanto, la teoria dell'*acte claire*.

Secondo questo Consiglio, la disciplina italiana non viola la direttiva n. 123/2006/CE e neppure i principi degli articoli 101 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto il regime di “deposito fiscale” opera principalmente come agevolazione fiscale e, dunque, su di un piano del tutto distinto da quello “commerciale”.

Infatti, i depositi di prodotti energetici sono autorizzati da un punto di vista “commerciale” ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, sulla base di una licenza di esercizio rilasciata dagli Uffici delle dogane e agiscono nella filiera distributiva in regime di libero mercato.

L'autorizzazione ad agire in regime di “deposito fiscale”, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 504/1995, non incide dunque sulla libertà di svolgimento del servizio, ma semplicemente sulla possibilità dell'impresa di “ricevere, detenere e movimentare prodotti energetici in sospensione da accisa” (§. 12.2. della sentenza non definitiva n. 6290/2021).

III.5. Relativamente al terzo motivo di appello, si evidenzia che l'art. 16, comma 1, Direttiva n. 118/2008/CE prevede che: “L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte



*di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.*

*Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.”.*

Il dubbio origina dalla contestazione della società, secondo la quale la normativa euro-unitaria non consentirebbe di contrastare “ogni possibile evasione o abuso”, mediante l'imposizione di soglie quantitative quali presupposti per poter usufruire dell'autorizzazione prevista dall'art. 16, comma 1, direttiva n. 118/2008/CE.

Secondo la società, in base alla direttiva n. 118/2008/CE queste soglie non sarebbero ragionevoli né proporzionate né giustificate in alcun modo nella prospettiva di “*impedire ogni possibile evasione o abuso*”, perché non collegate a questi ultimi eventi che la disciplina vorrebbe impedire (nella memoria del 30 ottobre 2023, a pagina 10, la società scrive: “*come si giustifica il limite del 30%? Questa e le altre considerazioni svolte nei precedenti atti difensivi ci paiono sufficienti a escludere che “la corretta interpretazione del diritto dell'unione si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio” (CGUE, 15 dicembre 2022 cit.)*”).

Il Consiglio di Stato ritiene che non sussista alcuna violazione della disciplina euro-unitaria, pur non potendolo escludere con certezza e applicare, pertanto, la teoria dell'*acte claire*.

Secondo questo Consiglio, in presenza di imprese che sono titolari di un deposito di maggiori dimensioni operative (sia per le sue capacità di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti o di altri prodotti energetici, ai sensi dell'art. 23, comma 3; sia per le sue capacità di esportazione o per la circostanza che si tratta di una mera “propaggine” di altro sito che già presenta i presupposti di applicazione dell'autorizzazione ad agire come “deposito fiscale”, ai sensi dell'art. 23, comma 4), è minore il rischio che quel deposito non svolga effettivamente attività d'impresa e costituisca soltanto un espediente per sottrarsi al pagamento delle accise, mediante la cessazione dell'attività non svolta effettivamente (ma per mere ragioni di beneficiare delle agevolazioni fiscali), quando la si ritiene non più utile a lucrare il vantaggio.

La disciplina italiana applica dunque criteri oggettivi (cfr. §§. 12.6 e 12.7 della sentenza non definitiva n. 6290/2021) ed è finalizzata a prevenire evasioni e abusi.

IV. *Rilevanza dei quesiti di cui al punto III. Collegamento fra le disposizioni della Direttiva 2012/18/UE e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.*

IV.1. I quesiti formulati al §. V.1. (*infra*) della presente ordinanza sono rilevanti ai fini della decisione del Consiglio di Stato.

IV.2. Il quesito interpretativo sugli articoli 14, n. 5, 15, par. 2, e. 16, par. 1, lett. b) e c), della Direttiva n. 123/2006/CE, e i principi degli articoli 101 e 106 del **TFUE** è rilevante per il giudizio innanzi al Giudice nazionale qualora la Corte di Giustizia dovesse interpretare queste norme nel senso di ritenere che l'agevolazione fiscale connessa al "deposito fiscale" non possa essere subordinata alla sussistenza di parametri quantitativi (collegati o alle dimensioni del deposito oppure alla percentuale di esportazioni pari ad almeno il 30% di attività di estrazioni compiute nel biennio), come previsto dalla normativa nazionale dell'art. 23, commi 3 e 4, d.lgs. n. 504/1995.

Infatti, in questo caso, potrebbe configurarsi l'eventuale illegittimità del provvedimento di sospensione emanato dall'Agenzia dei monopoli e delle dogane e della relativa circolare applicativa, perché restrittivi dei principi di concorrenza e libera prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Stato ribadisce di ritenere la normativa nazionale conforme alle norme dell'Unione Europea, perché le norme dell'Unione Europea non disciplinano i profili fiscali (vedi anche, par. III.4.).

IV.3. Il quesito sull'art. 16, par. 2, della direttiva 118/2008/CE è rilevante per il giudizio innanzi al Giudice nazionale qualora la Corte di Giustizia dovesse interpretare questa norma nel senso di ritenere che la disciplina dell'Unione sulle accise non ammette che l'agevolazione fiscale venga riservata soltanto a quegli operatori che danno affidamento sulla loro affidabilità e sulla commissione di "evasioni o abusi", individuandoli mediante parametri oggettivi.

Infatti, in questo caso, potrebbe configurarsi l'eventuale illegittimità del provvedimento di sospensione emanato dall'Agenzia dei monopoli e delle dogane e della relativa circolare applicativa, perché la normativa italiana prevede il beneficio fiscale solo per quegli operatori che presentano tali requisiti.

Il Consiglio di Stato ribadisce di ritenere la normativa nazionale conforme alla norma dell'Unione europea, perché dà attuazione all'art. 16, par. 1, Direttiva n. 118/2008/CE, per impedire, con criteri oggettivi, "ogni possibile evasione o abuso" (vedi anche, par. III.5.).

IV.4. Si specifica, che, nel caso in esame, il provvedimento di sospensione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato emanato sulla base della circostanza che la società

non rispettava i suddetti criteri quantitativi.

IV.5. Si evidenzia, inoltre, che per valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati non assume alcun rilievo la sopravvenienza normativa (art. 5 quater, d.l. 21 marzo 2022 n. 21, conv. in legge 20 maggio 2022 n. 51), segnalata dalla società con la memoria del 30 ottobre 2023, in quanto per costante giurisprudenza nazionale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere giudicato secondo la normativa vigente al momento della sua emanazione (ad es., Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2022, n. 7942).

V. *Formulazione dei quesiti e sospensione del giudizio.*

V.1. Si propongono, dunque, le seguenti questioni di pregiudizialità interpretativa, invitando la Corte di Giustizia dell'Unione europea a svolgere ogni opportuno chiarimento sulle considerazioni svolte al punto II della presente ordinanza in materia di indipendenza del giudice, nonché a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sui seguenti quesiti, ambedue rilevanti ai fini della decisione della controversia:

A) *“se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 1995 n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che “3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.”;*

B) *“se la corretta interpretazione degli artt. da 101 a 106 TFUE, nonché del quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dall'art. 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 16 ottobre 1995 n. 504, come successivamente modificato e integrato, che prevede che la gestione in regime di deposito fiscale possa essere autorizzata, in particolare, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*

*1) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni del biennio;*

*2) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del*

*predetto deposito”.*

C) *“se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli articoli da 101 a 106 TFUE e il quadro normativo espresso dalle direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE e in particolare dagli artt. 9, 14 n. 5, 15 par.2 della direttiva 2006/123/CE osti a misure regolatorie (circolari, regolamenti od altro) assunte dall’Autorità nazionale volte a chiarire, integrandole, le predette condizioni di cui all’art. 23, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 s.m.i.”.*

V.2. In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sull’appello r.g. n. 2429/2021:

- a) rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;
- d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

**L’ESTENSORE**  
**Michele Conforti**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Rotondo**

IL SEGRETARIO